Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73 — Roma - Giovedì, 15 dicembre 1932 - Anno XI — Numero 288

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

## *AVVISO IMPORTANTE*

**Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.**

## *AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO*

**Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti", nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno", e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.**

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1932, n. 279, all'articolo 24, terzo comma, dove è detto: « Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che *proroga* il collocamento ecc. » deve invece leggersi ed intendersi: « Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che *proponga* il collocamento ecc. ».

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 15 DICEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco delle 16438 cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 novembre 1932-XI.

**(7698)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. **1571.**
**Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con i Regi decreti n. 1590 del 12 ottobre 1924, n. 389 del 17 marzo 1927, n. 1998 del 23 ottobre 1927, n. 3191 del 5 dicembre 1928 e n. 165 del 18 febbraio 1932;

Udito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Gli articoli 9, 46, 82 e 111 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con i Regi decreti n. 1590 del 12 ottobre 1924, n. 389 del 17 marzo 1927, n. 1998 del 23 ottobre 1927, n. 3191 del 5 dicembre 1928 e n. 165 del 18 febbraio 1932, sono modificati come appresso:

« Art. 9. — Dopo il comma di cui alla lettera *i*), è aggiunto il seguente capoverso:

« Sono esclusi altresì i coltivatori che per due campagne consecutive abbiano coltivato una superficie superiore a quella rispettivamente autorizzata ».

« Art. 46. — La licenza di coltivazione che comprende il solo periodo colturale ed ha la durata di una campagna, è accordata esclusivamente ai proprietari od ai possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno da coltivare, purchè quest'ultimo non scada prima del termine stabilito per la raccolta e risulti da atto debitamente registrato, e salvo i casi di simulazione previsti dall'art. 49.

« La licenza può anche essere accordata collettivamente a più persone, ciascuna delle quali si trovi in una delle suindicate condizioni di possesso dei terreni dichiarati, risulti sia stata scelta quale capo della famiglia che conduce direttamente la coltivazione, ed assuma, solidariamente con tutte le altre — con espressa dichiarazione fatta nella domanda di coltura — gli obblighi e le responsabilità inerenti alla coltivazione.

« I concessionari di licenze collettive sono per regola esonerati dal prestare la garanzia.

« L'Amministrazione ha facoltà di adottare, campagna per campagna, e quando essa ne ravvisi la necessità, provvedimenti intesi ad impedire che la coltivazione si estenda a nuove unità.

« I provvedimenti stessi verranno approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati, per otto giorni consecutivi, nell'albo dei rispettivi Comuni entro il mese di ottobre di ciascun anno per la campagna successiva ».

« Art. 82. — Nei territori nei quali, per ripetute prove fatte, l'Amministrazione ha la sicurezza di poter ottenere buoni prodotti da fumo, può essere accordata la coltura del tabacco per le Manifatture dello Stato con concessioni speciali, comprendenti il periodo colturale e quello industriale e della durata normale di sette a nove anni, autorizzate durante tale periodo da una licenza iniziale, la sui scadenza coincida con quella del periodo triennale del manifesto di cui all'art. 42, e da due successive licenze triennali.

« Tali concessioni speciali sono subordinate alle condizioni seguenti:

*a*) il richiedente, per quanto riguarda i terreni da porsi a coltura, deve trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 46, comma 1°: nel caso di locazione, questa deve risultare da atto debitamente registrato ed avere scadenza non anteriore al termine che, caso per caso, sarà stabilito dalla Direzione compartimentale per l'ultimazione della raccolta relativa all'ultimo anno della licenza; per quanto riguarda il magazzino generale, deve esserne proprietario o possessore a titolo di usufrutto o di locazione: quest'ultima deve risultare da atto

debitamente registrato ed avere scadenza non anteriore al 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della licenza. È ammesso però il rilascio della licenza anche prima che si verifichi la condizione relativa alla proprietà od al possesso del magazzino generale, purchè il richiedente si obblighi, con la domanda definitiva di cui all'art. 85, di ottemperarvi entro il 31 luglio del primo anno del periodo compreso nella licenza.

« La concessione speciale può anche essere accordata collettivamente a più persone, alcune delle quali abbiano la proprietà od il possesso dei terreni e le altre abbiano la proprietà od il possesso del magazzino generale, purchè ciascuna di esse assuma solidariamente con tutte le altre — con espressa dichiarazione fatta nella domanda definitiva — gli obblighi e le responsabilità inerenti alla concessione;

*b*) la superficie minima, per ciascuna concessione, non deve essere inferiore ad ettari 20, distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si consegua omogeneità di produzione e non si renda difficile o troppo onerosa la vigilanza;

*c*) la superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are quindici per le varietà levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are venticinque per le altre varietà;

*d*) i locali di cura e custodia devono essere esibiti nei modi e termini prescritti; inoltre al magazzino generale devono essere annessi gli ambienti ad uso di abitazione e di ufficio degli agenti di sorveglianza e da determinarsi con la domanda di cui all'art. 85. Di regola il prodotto di una concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma è in facoltà dell'Amministrazione di autorizzare più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 20 ettari di superficie coltivata;

*e*) il richiedente deve assumersi l'obbligo di consegnare all'Amministrazione il prodotto allestito in colli.

« La determinazione della superficie coltivabile a norma del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, sarà fatta con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro il mese di settembre che precede la campagna di coltivazione ».

« Art. 111. — I commi di cui alle lettere *a*) ed *h*) sono così modificati:

« *a*) lire duecentocinquanta, i concessionari od i coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione;

« *h*) centesimi venticinque per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa, o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, semprechè non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate. Oltre il detto limite la penalità viene portata a centesimi cinquanta.

« Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi cinque ed a centesimi dieci, quando trattisi di varietà levantine.

« Va esente da penalità chi opti per la distruzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 327, foglio 38.* — FERZI.

---

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1572.

**Revoca del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1507, riguardante l'erezione in ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Comacchio.**

N. 1572. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene revocato il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1507, riguardante l'erezione in ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Comacchio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI*

---

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1573.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Cosentina di Cosenza.**

N. 1573. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Cosentina di Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI*

---

REGIO DECRETO 17 novembre 1932.

**Dimissioni del sig. Levi Salvatore dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 28 aprile 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Levi Salvatore;

Visto il decreto Ministeriale in data 7 settembre 1925, numero 4238, col quale il predetto agente di cambio venne riconosciuto come titolare della Società in nome collettivo « Davide Levi e Figlio »;

Visto l'atto col quale il predetto Levi ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 18 ottobre 1932-X sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Levi Salvatore (Società) agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI Registro n. 10 Finanze, foglio n. 155.* — GUALTIERI.

(7640)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1932.

**Revoca del sig. Gianardo Michele dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 24 marzo 1931-IX, n. 1585, col quale il sig. Gianardo Michele venne nominato rappresentante del sig. Levi Salvatore (Società), agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che con Regio decreto in data odierna sono state accettate le dimissioni dalla carica rassegnate dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 18 ottobre 1932-X è revocata la nomina del sig. Gianardo Michele a rappresentante del sig. Levi Salvatore (Società) agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(7641)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1932.

**Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca agricola risparmi e prestiti di Forano Sabino per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Banca agricola risparmi e prestiti di Forano Sabino è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI.

*Il Ministro*: JUNG.

(7681)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1932.

**Autorizzazione alla «Banca Popolare Cosentina» ad assorbire la «Banca Bruzia» di Cosenza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. «Banca Popolare Cosentina» con sede in Cosenza è autorizzata ad assorbire la S. A. «Banca Bruzia» di Cosenza ed a sostituirsi a quest'ultima nelle piazze di San Giovanni in Fiore, Montalto Uffugo, Scigliano, Torano Lattarico e Bocchigliero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
ACERBO.

(7680)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1932.

**Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca cooperativa Caudina di Cervinara per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio e il rendiconto annuale all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società anonima «Banca cooperativa Caudina» in liquidazione, con sede in Cervinara, è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 per inosservanza delle disposizioni dell'articolo 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Avellino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI.

*Il Ministro*: JUNG.

(7682)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-183 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giuseppe fu Andrea e fu Goriup Caterina, nato a Gorizia il 15 marzo 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Roberto, nato a Girizia il 1° aprile 1906, figlio;
Lazar Giuseppe, nato a Gorizia l'8 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7079)

N. 50-161 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Francesco fu Giuseppe e di Baloh Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 26 settembre 1896 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria fu Giuseppe Baloh, nata a Sedula il 10 dicembre 1871, madre;
Lazar Maria fu Giuseppe, nata a Sedula il 19 agosto 1902, sorella;
Lazar Teresa fu Giuseppe, nata a Sedula il 20 ottobre 1860, zia;
Lazar Antonio fu Giuseppe, nato a Sedula l'8 giugno 1866, zio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7080)

N. 50-182 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lazar ved. Amalia fu Giuseppe Cus e della fu Gruntar Margherita, nata a Sedule (Bergogna) il 25 ottobre 1872 e residente a Sedule (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Lodovico fu Francesco, nato a Sedula il 9 dicembre 1904, figlio;
Lazar Federico fu Francesco, nato a Sedula il 23 aprile 1907, figlio;
Lazar Luigia fu Francesco, nata a Sedula il 5 giugno 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7081)

N. 50-181 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Antonio fu Giuseppe e fu Baloh Anna, nato a Sedula (Bergogna) il 2 luglio 1877 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Giuseppina fu Andrea Kosmacin, nata a Sedula il 14 aprile 1880, moglie;

Lazar Giuseppe, nato a Sedula il 27 aprile 1904, figlio;

Lazar Giulio, nato a Sedula il 12 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Tiengo.

(7082)

N. 50-180 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar ved. Giovanna fu Giacomo Novak e della fu Bogataj Marianna, nata a Raceva (Jugoslavia) il 29 luglio 1877 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Giovanna fu Giovanni, nata a Versenico il 7 giugno 1903, figlia;

Lazar Marianna fu Giovanni, nata a Versenico il 2 agosto 1907, figlia;

Lazar Tommaso fu Giovanni, nato a Versenico il 14 dicembre 1909, figlio;

Lazar Matteo fu Giovanni, nato a Versenico il 28 agosto 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Tiengo.

(7083)

N. 50-179 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Francesco di Martino e di Makar Marianna, nato a Idria il 29 settembre 1889 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Francesca di Andrea Zajc, nata a Circhina il 26 gennaio 1892, moglie;

Lazar Francesca, nata a Idria il 19 settembre 1922, figlia;

Lazar Cirillo, nato a Idria il 2 febbraio 1924, figlio;

Lazar Francesco, nato a Idria il 21 settembre 1925, figlio;

Lazar Maria, nata a Idria il 21 settembre 1927, figlia;

Lazar Stefano, nato a Idria il 16 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Tiengo.

(7084)

N. 50-178 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Francesco fu Matteo e fu Maria Treck, nato a Versenico (Idria) il 27 settembre 1888 e residente a Versenico (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria di Francesco Kavcic, nata a Versenico il 25 marzo 1891, moglie;

Lazar Francesco, nato a S. Tommaso-W. Werg (America) il 3 luglio 1922, figlio;

Lazar Giovanni, nato a S. Tomaso-W. Werg (America) il 7 novembre 1924, figlio;

Lazar Cristina, nato a Versenico il 10 dicembre 1926, figlia;

Lazar Stanislao, nato a Versenico il 24 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7085)

N. 50-177 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Francesco di Mattia e di Teresa Bizjak, nato a Saurazzi (Idria) il 29 marzo 1890 e residente a Saurazzi (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria fu Luigi Kogovscek, nata a Saurazzi il 24 dicembre 1893, moglie;
Lazar Maria, nata a Saurazzi il 29 dicembre 1916, figlia;
Lazar Giovanni, nato a Saurazzi il 2 febbraio 1920, figlio;
Lazar Francesco, nato a Saurazzi il 7 ottobre 1921, figlio;
Lazar Giovanna, nata a Saurazzi il 25 ottobre 1923, figlia;
Lazar Vincenzo, nato a Saurazzi il 13 gennaio 1926, figlio;
Lazar Giuseppe, nato a Saurazzi il 7 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7086)

N. 50-174 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lazar Cristina di Francesco e di Giovanna Lapajne, nata a Ieliccini Val Zala (Idria) il 25 dicembre 1906 e residente a Ieliccini Val Zala (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Stanislao di Cristina Lazar, nato a Jeliccini Val Zala (Idria) il 27 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7089)

N. 50-173 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Antonio di Martino e di Maria Mlakar, nato a Idria il 14 gennaio 1899 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria di Giuseppe Podobnik, nata a Idria il 13 gennaio 1901, moglie;
Lazar Silvestra, nata a Idria il 23 dicembre 1922, figlia;
Lazar Anna, nata a Idria il 2 aprile 1924, figlia;
Lazar Vittorio, nato a Idria il 9 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

(7090) *Il prefetto*: TIENGO.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Giulianova.

Con R. decreto 10 novembre 1932-XI è stato prorogato al 28 febbraio 1933 il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Giulianova.

(7695)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 255.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 13 dicembre 1932 - Anno XI

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.52 |
| Inghilterra (Sterlina) | 63.72 |
| Francia (Franco) | 76.25 |
| Svizzera (Franco) | 375.75 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.717 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 16.82 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.12 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.31 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.666 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.29 |
| Olanda (Fiorino) | 7.887 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160 — |
| Svezia (Corona) | 3.50 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 78.15 |
| Id. 3,50 % (1902) | 76.25 |
| Id. 3 % lordo | 54.425 |
| Consolidato 5 % | 85.25 |
| Buoni novennali. Scadenza 1941 | 101.40 |
| Id. id. Id. 1934 | 100.825 |
| Id. id. Id. 1940 | 101.45 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 85.575 |

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso a cinque posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esame a cinque posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato, tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore al nono, ed appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pel tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 1° febbraio 1933, e devono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Il Capo del Governo, con provvedimento insindacabile, può escludere dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie:
1° Diritto civile;
2° Diritto costituzionale e amministrativo;
3° Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 5.

L'esame orale verte sulle leggi e sui regolamenti concernenti la pubblica amministrazione, nonchè sulle materie dell'esame scritto, sul diritto corporativo e su di una lingua straniera.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è composta nei modi prescritti dall'art. 6 del R. decreto 20 luglio 1932, n. 926.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media su tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. Alla somma dei punti riportati per le prove di esame, la Commissione aggiunge tre punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, oltre a quella che costituisce oggetto di esame obbligatorio.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di aprile 1933, nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

**(7697)**

**MUGNOZZA GIUSEPPE**, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.